Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 21 marzo 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze): via del Tritone n. 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1959.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1348;

Considerato che il 30 gennaio 1959 il prof. dott. Michele La Torre, presidente di sezione del Consiglio di Stato, sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio;

Vista la designazione del Presidente del Consiglio di Stato n. 20 Gab. di protocollo in data 10 gennaio 1959;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 30 gennaio 1959 il prof. dott. Michele La Torre, cessa dalla carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata al precedente art. 1 il dott. Angelo De Marco, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1959

GRONCHI

ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1959
Registro n. 31 bilancio Trasporti, foglio n. 66. — PANDALFO

(1571)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località Fiumicino, sita nell'ambito del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 marzo 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell art. 2 della legge sopracitata, la zona in località Fiumicino, sita nell'ambito del comune di Roma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Roma;

Riconosciuto che la zona stessa ha notevole interesse pubblico perchè con il lago Traiano ed i suoi canali, le rovine che lo circondano, con la villa Torlonia ed il suo viale di pini e il parco, costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona in località Fiumicino, sita nel territorio del comune di Roma, confinante a nord, con la ferrovia Roma-Fiumicino; ad est, con la via Principi Torlonia; a sud, con la via Portuense; ad ovest, con le particelle catastali nn. 49, 47 e 5, comprese nel vincolo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale*, con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 marzo 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 31

Oggi 2 marzo 1957, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio, 152, Roma, debitamente convocata si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno.

(*Omissis*).

7) ROMA - località Fiumicino - lago Traiano - villa Torlonia.

(*Omissis*).

Alle ore 16,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

visto che la località Fiumicino in comune di Roma racchiude il pittoresco lago Traiano, reso più suggestivo dai canali e dalle rovine che lo circondano;

visto che adiacente al lago predetto si estende la villa Torlonia, che col suo magnifico viale di pini ed il parco, dà alla località una suggestiva nota paesistica;

rilevato che il complesso del lago e della villa forma un quadro naturale di non comune bellezza;

rilevato inoltre che tale complesso si presenta con un aspetto caratteristico avente notevole valore estetico e tradizionale;

all'unanimità propone di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 28 giugno 1939, n. 1497, la zona della località Fiumicino nel comune di Roma, delimitata a nord, dalla ferrovia Roma-Fiumicino, ad est, dalla via Principi Torlonia; a sud, dalla via Portuense, ad ovest dalle particelle catastali numeri 49, 47, 5 (comprese nel vincolo del foglio 739).

(*Omissis*).

Il presidente: Paolo DALLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(1556)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 27 febbraio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mario Miceli, Console onorario del Portogallo a Napoli.

(1414)

In data 25 febbraio 1959 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Mohammed Bin Ahmad El Kibsi, Console generale del Yemen a Mogadiscio, con giurisdizione sul territorio sottoposto all'Amministrazione fiduciaria italiana.

(1456)

In data 27 febbraio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Agostino Pansa Cedronio, Console onorario del Belgio a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Campobasso, Potenza, Matera, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

(1467)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1959, registro n. 5 Interno, foglio n. 282, il comune di Colle Sannita (Benevento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 900 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1521)

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1959, registro n. 5 Interno, foglio n. 276, il comune di Capolona (Arezzo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3 740 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1522)

Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1959, registro n. 5 Interno, foglio n. 275, il comune di Cortona (Arezzo) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27 690 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1523)

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958 registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1959, registro n. 5 Interno, foglio n. 290, il comune di San Floro (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 685 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1524)

Autorizzazione al comune di Villesse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1959, registro n. 5 Interno, foglio n. 296, il comune di Villesse (Gorizia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 320 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1528)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1959, registro n. 5 Interno, foglio n. 273, il comune di Loreto (Ancona) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20 850 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1526)

Autorizzazione al comune di San Vito sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1959, registro n. 5 Interno, foglio n. 288, il comune di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4 320 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1527)

Autorizzazione al comune di San Pietro Apostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1959, registro n. 5 Interno, foglio n. 289, il comune di San Pietro Apostolo (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 330 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1525)

Autorizzazione al comune di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1959, registro n. 5 Interno, foglio n. 297, il comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 360 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1529)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 18 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1959, registro n. 5 Interno, foglio n. 295, il comune di Dolegna del Collio (Gorizia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 470 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(1530)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 21 gennaio 1959, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'articolo 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione indennità				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		Data 21-1-59	Registrazione alla Corte dei conti						
									Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania													
1	CECI Vittorio fu Riccardo . .	18-12-52	3368	23- 3-54	141	23- 6-54	5526/3430	9- 2-59	3	236	3.195.000	85.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	DI FAZIO Arnaldo fu Felice .	18-12-52	3395	31- 7-54	253	3-11-54	5527/3431	9- 2-59	3	235	1.570.000	80.000	Id. Id.	Id.
3	D'ORSI VILLANI Vincenzo e Giovanni fu Luigi Michele	18-12-52	3399	14- 9-54	281	7-12-54	5528/3432	9- 2-59	3	234	2.280.000	95.000	Id. Id.	Id.
4	D'ORSI VILLANI Vincenzo e Giovanni fu Luigi Michele	18-12-52	3400	14- 9-54	281	7-12-54	5529/3433	9- 2-59	3	233	1.835.000	80.000	Id. Id.	Id.
5	DURANTE Leonardo fu Francesco	18-12-52	3401	29- 5-54	200	1- 9-54	5530/3434	9- 2-59	3	232	1.550.000	65.000	Id. Id.	Id.
6	FORQUET Lucia fu Federico .	18-12-52	3402	24-12-55	69	23- 3-56	5531/3435	9- 2-59	3	231	555.000	70.000	Id. Id.	Id.
7	FREZZA Michele di Gaetano .	18-12-52	3406	24- 8-54	264	5-11-54	5532/3436	9- 2-59	3	230	2.030.000	90.000	Id. Id.	Id.
8	GIUNGI Ero di Alfredo e CACCIAGUERRA Franco di Pietro	18-12-52	3411	25- 9-55	272	25-11-55	5533/3437	9- 2-59	3	229	2.585.000	240.000	Id. Id.	Id.
9	GUIDO Francesco fu Giuseppe	18-12-52	3415	26- 4-54	185	14- 8-54	5534/3438	9- 2-59	3	228	990.000	40.000	Id. Id.	Id.
10	HENRICI DE ANGELIS Maria di Angelo	18-12-52	3416	14- 1-54	74	31- 3-54	5535/3439	9- 2-59	3	227	970.000	25.000	Id. Id.	Id.
11	LA GALA Canio fu Antonio .	18-12-52	3418	31- 7-54	253	3-11-54	5536/3440	9- 2-59	3	226	190.000	5.000	Id. Id.	Id.
12	LA GALA Canio fu Antonio .	18-12-52	3419	31- 7-54	253	3-11-54	5537/3441	9- 2-59	3	225	1.600.000	65.000	Id. Id.	Id.
13	LANZA Laura fu Vincenzo . .	18-12-52	3420	14- 9-52	287	15-12-54	5538/3442	9- 2-59	3	224	535.000	25.000	Id. Id.	Id.
14	LA PORTA Gennaro fu Angelo Carmine	18-12-52	3421	14- 9-54	287	15-12-54	5539/3443	9- 2-59	3	223	540.000	25.000	Id. Id.	Id.
15	LOGOLUSO Antonio fu Pietro	18-12-52	3427	11- 4-55	153	6- 7-55	5540/3444	9- 2-59	3	222	385.000	25.000	Id. Id.	Id.
16	MARTINELLI Maria fu Vincenzo	18-15-52	3429	24- 8-54	254	5-11-54	5541/3445	9- 2-59	3	221	1.055.000	45.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 2 marzo 1959

Visto, p il Ministro SCARANTINO

(1290)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	458247	700 —	*Bandino Orietta* o *Giuseppina Orietta* fu Giovanni Battista, moglie di Piccinini Roberto, dom. in Modena, vincolato per dote	*Bandini Giuseppina Orietta* fu Giovanni Battista, ecc., come contro
Id.	694480	245 —	*Bandino Orietta Giuseppina* fu Giovanni Battista, moglie di Piccinini Roberto fu Ferdinando, dom. a Piadena (Cremona)	*Bandini Giuseppina Orietta* fu Giovanni Battista, ecc., come contro
Id.	866489	3.444 —	Mastrogiovanni Tasca Gaetana di Nicolò, moglie di Salomone Pasquale fu *Lucio*, dom a Mistretta (Messina), vincolato per dote	Mastrogiovanni Tasca Gaetana di Nicolò, moglie di Salomone Pasquale fu *Giuseppe Lucio*, dom. a Mistretta (Messina), vincolato per dote
Rendita 5 % (1935)	61470	9.225 —	Palestrino Maria di Paolo, moglie di Gotteland *Mario* fu Francesco, dom. a Torino, vincolato per dote	Palestrino Maria di Paolo, moglie di Gotteland *Francesco Giulio Mario* fu Francesco, dom. a Torino, vincolato per dote
Id.	113357	220 —	*Broccardo* Carlo fu Giacomo, minore sotto la patria potesta della madre Vietto *Benedina* ved. *Broccardo*, dom. in Bernezzo (Cuneo)	*Brocardo* Carlo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Vietto *Benedetta* ved. *Brocardo*, dom. in Bernezzo (Cuneo)
P. R. 3,50 % (1934)	362407	322 —	Vitale *Giuseppina*, Sossio e *Giovannina* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Ferrara Maria Francesca di *Marco Antonio*, ved Vitale Luigi, dom. a Frattamaggiore (Napoli), con usufrutto a questa ultima	Vitale *Giuseppa*, Sossio e *Giovanna* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Ferrara Maria Francesca di *Antonio*, ved. Vitale Luigi, dom a Frattamaggiore (Napoli), con usufrutto a quest'ultima
Id.	375811	115,50	Vitale *Giuseppina*, Sossio e *Giovannina* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Ferrara Maria Francesca ved. Vitale, dom a Frattamaggiore (Napoli), con usufrutto a Ferrara Maria-Francesca di *Marcantonio*, ved di Vitale Luigi	Vitale *Giuseppa*, Sossio e *Giovanna* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Ferrara Maria Francesca ved. Vitale, dom. a Frattamaggiore (Napoli). con usufrutto a Ferrara Maria Francesca di *Antonio*, ved. di Vitale Luigi
Id.	389721	374,50	Boveri Pierina Maria fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Gualco *Emilia*, ved. Boveri Antonio, moglie in seconde nozze a Boveri Michele	Boveri Pierina Maria fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Gualco *Maria Rosa* vedova Boveri Antonio, moglie in seconde nozze a Boveri Michele
Id.	391375	273 —	Boveri Pierina Maria fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Gualco *Emilia* fu Andrea ved. Boveri, con usufrutto vitalizio a quest'ultima	Boveri Pierina Maria fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Gualco *Maria Rosa* fu Andrea vedova Boveri, con usufrutto vitalizio a quest'ultima
Id.	431523	98 —	Bonini Bruna di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Genova, con usufrutto a Ghirardi *Enrico* fu Pietro, dom. in Genova	Come contro, con usufrutto a Ghirardi *Pietro Lorenzo Enrico* fu Pietro, dom. a Genova
Id,	499876	4.238,50	Come sopra	Come sopra
Id.	532661	1.799 —	Zanelli *Luigina* fu *Enrico*, moglie di Tissoni *Luigi*, dom. a Savona, con usufrutto a Manara *Evangelina* fu Giovanni, ved. Zanelli *Enrico*, dom. a Savona	Zanelli *Luigia* fu *Giacomo*, moglie di Tissoni *Felice*, dom. a Savona, con usufrutto a Manara *Maria Eugenia* fu Giovanni, ved. Zanelli *Giacomo*, dom. a Savona
Id.	532662	619,50	Come sopra	Come sopra
Id.	434674	164,50	*Juliano Antonio* fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Carratù Anna fu Aniello, ved. Juliano, dom. a Roccapiemonte (Salerno)	*Iuliano Antonetta* fu Raffaele, minore, ecc., come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	228663	1.020 —	*De Laurentis* Teresa di *Enzo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	*De Laurentiis* Teresa di *Vincenzo*, minore, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1964)	532	17.500 —	Costa *Achille* fu Lanfranco, minore sotto la patria potestà della madre *Melloni* Angela fu Achille, dom. in Milano	Costa *Gian Achille* fu Lanfranco, minore sotto la patria potestà della madre *Meloni* Angela fu Achille, dom. in Milano
P. R. 3,50 % (1934)	355168	3.150 —	Savoca *Marcolina* fu Giovanni, moglie di Greca Militello Giuseppe, dom. a Castrogiovanni (Caltanissetta)	Savoca *Marca* fu Giovanni, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	173846	450 —	Scavino *Alda* fu Pasquale in Farina, dom. a Genova Sampierdarena	Scavino *Angiolina Alda* fu Pasquale, ecc., come contro
P. R. 3,50 % (1934)	280319	175 —	Scavino *Alda* di Pasquale, dom. in Genova	Scavino *Angiolina Alda* di Pasquale, dom, in Genova
Id.	478783	210 —	Come sopra	Come sopra
Id.	516985	332,50	Come sopra	Come sopra
Id.	492238	700 —	*Ferrari* Pietro fu Antonino, dom. in New York	*Ferrara* Pietro fu Antonino, dom, in New York
Rendita 5 % (1935)	260951	156.875 —	Monti Maria Teresa di Domenico, moglie di Sessa Ciro di Salvatore, dom. in Casamicciola (Napoli), con usufrutto a Manzi Ida fu *Porfirio*, moglie di Monti Domenico, dom. in Casamicciola (Napoli)	Come contro, con usufrutto a Manzi Ida fu *Poplio*, moglie di Monti Domenico, dom. in Casamicciola (Napoli)
B. T. N. 5 % (1959)	1116	100.000 —	Logoluso Chiara fu Pietro in Capotorto, dom. in Cerignola (Foggia), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Rambaldi *Ada* fu Arsenio ed a Ruocco Ovidio fu Luigi	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Rambaldi *Adda* fu Arsenio ed a Ruocco Ovidio fu Luigi
Id.	1115	50.000 —	Logoluso Antonia fu Pietro, dom. in Cerignola (Foggia), con usufrutto come sopra	Logoluso Antonia fu Pietro, dom. in Cerignola (Foggia), con usufrutto come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 18 marzo 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1591)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*)

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

1) n. 181424 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dall'8/2347 all'8/2348) . . . . L. 10.000
» 181425 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo, dall'8/2349 all'8/2350) . . . . . . » 10.000
» 123187 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal 7/8231861 al 7/8231870) . . . . » 50 000

Totale . . . L. 70.000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Roma e denunciati smarriti dalla signora Mochetti Ferdinanda, nata a Roma il 31 gennaio 1903, ed ivi domiciliata in via Catania n. 80.

2) n. 133742 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal 7/9907483 al 7/9907484) . . . . . . L. 10 000
» 133743 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal 7/9907485 al 7/9907486) . . . . » 10 000

L. 20 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Napoli e denunciati come sottratti dalla signora Rizzo Matilde vedova Primicerio, nata in Ancona il 10 maggio 1885 e domiciliata in Napoli, via Francesco Crispi 87.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione, del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 18 marzo 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1592)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 20 marzo 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,58	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	640,15	640,25	640,75	640,375	639,90	640,25	640,45	640 —	640 —	640,25
Fr Sv.	143,55	143,60	143,59	143,585	143,55	143,55	143,60	143,55	143,56	143,60
Kr D	90,10	90,16	90,165	90,19	90,10	90,10	90,18	90,07	90,11	90,10
Kr N	87,10	87,13	87,13	87,15	87,15	87,11	87,14	87,10	87,11	87,10
Kr Sv.	119,97	119,98	119,98	119,985	119,95	119,97	119,98	119,95	119,98	120 —
Fol	164,42	164,40	164,40	164,43	163,75	164,43	164,39	164,40	164,43	164,45
Fr B	12,40	12,413	12,4125	12,41	12,40625	12,41	12,41125	12,40	12,40	12,41
Fr Fr.	126,58	126,59	126,595	126,59	126,685	126,58	126,60	126,57	126,60	126,60
Lst	1745,68	1746,35	1746.25	1746,375	1745,875	1745,66	1746,40	1745,70	1745,70	1746,25
Dm occ	148,42	148,46	148,45	148,45	148,415	148,44	148,46	148,42	148,43	148,47
Scell. Aust.	23,95	23,96	23,96	23,95875	23,96	23,96	23,96125	23,95	23,95	23,96

Media dei titoli del 20 marzo 1959

Rendita 3,50 % 1906	69,575
Id 3,50 % 1902	69,65
Id 5 % 1935	100,975
Redimibile 3,50 % 1934	89,675
Id 3,50 % (Ricostruzione)	85,175
Id 5 % (Ricostruzione)	98,825
Id 5 % (Riforma fondiaria)	96,525
Id 5 % 1936	99,70
Id 5 % (Città di Trieste)	96,525
Id 5 % (Beni Esteri)	96,525

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,275
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,075
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 marzo 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	640,412
1 Franco svizzero	143,592
1 Corona danese	90,185
1 Corona norvegese	87,145
1 Corona svedese	119,982
1 Fiorino olandese	164,41
1 Franco belga	12,411
100 Franchi francesi	126,595
1 Lira sterlina	1746,387
1 Marco germanico	148,455
1 Scellino austriaco	23,96

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1959, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 16 dicembre 1957 dall'ex dipendente delle Tramvie della Sardegna, Puxeddu Mariano, avverso il provvedimento 17 giugno 1957 del Consiglio aziendale di disciplina circa la destituzione dal servizio.

(1582)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17.

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 maggio 1938, n. 3304 R/Gab., con cui al sig. Gamper Luigi nato a Merano il 24 febbraio 1922 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Campi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 6 dicembre 1958 dal predetto Campi Luigi, in atto residente a Merano, via Schaffer n. 48;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,

Visto il decreto n. 12978/Gab del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario le proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 5 maggio 1938, numero 3304 R/Gab, è revocato a decorrere dalla data del presente decreto

Per effetto di tale revoca il cognome del sig Campi Luigi nato a Merano il 24 febbraio 1922, della di lui moglie Mair Anna nata a Marlengo il 27 novembre 1924 e dei figli Corrado nato a Merano il 17 agosto 1948 e Norberto nato a Merano il 24 dicembre 1949, viene ripristinato nella forma tedesca di Gamper.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 febbraio 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(1309)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esame e per titoli a sei posti di vice incisore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca e modalità di espletamento del concorso stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, con il quale è stato approvato il regolamento per i servizi e per il funzionamento della Zecca,

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n 532, e successive modificazioni,

Vista la legge 25 gennaio 1940, n 4, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato.

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 114, recante nuove norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca,

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esame e per titoli a sei posti di vice incisore in prova nella carriera di concetto del personale tecnico della Zecca

Visto il decreto Ministeriale di pari data del presente decreto, col quale sono state determinate, ai sensi dell'art 17 del citato regio decreto 17 aprile 1921, n 796, le modalità del concorso;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli a sei posti di vice incisore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico della Zecca.

Per l'ammissione al concorso non è richiesto il possesso di titolo di studio.

Art 2

Ciascun concorrente dovrà presentare almeno due lavori in medaglistica ed almeno due saggi di incisione eseguiti direttamente in acciaio

I lavori anzidetti dovranno essere consegnati, completi e liberi da qualunque spesa, entro il termine di cui al successivo art 5, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) che ne rilascerà ricevuta

I concorrenti potranno anche presentare, insieme ai lavori suindicati, quegli altri lavori in medaglistica eventualmente eseguiti in precedenza, nonchè altri titoli o documenti, che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Art 3

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

4) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea

I suddetti limiti massimi di età sono elevati·

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima,

2) di anni cinque

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione,

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell art 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n 78, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni,

4) ad anni trentanove

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra,

5) ad anni quaranta·

a) per coloro che, ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488 abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta,

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza locale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404,

6) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

7) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto ate-

sini purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale,

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella damanda di ammissione al concorso

B) essere cittadini italiani Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

C) avere il godimento dei diritti politici;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira,

F) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art 4

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo

A norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite,

c) il possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) l'esatto domicilio ed il preciso recapito, i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art 6.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) dopo il termine indicato nell'articolo cinque, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Non si terrà parimenti conto dei lavori, titoli o documenti di cui al precedente art 2, che saranno consegnati alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro), dopo il termine indicato al predetto art 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro).

Art 7.

I concorrenti chè abbiano superate la prova orale e chè intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 8 e 9, nonchè, per comprovare l eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art 10.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreche siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art 8

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 7 i seguenti documenti:

A) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art 3

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare,

B) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge,

C) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi,

D) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

E) certificato su carta bollata da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sani

tario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non rie sca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

F) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare.

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei sud detti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare·

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente,

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto· certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre)· certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art 9.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 7:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7;
2) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardia di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti predetti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n 1104, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1915 18 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n 588 contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare ufficiale 1923 in carta bollata da L 100, mentre gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare numero 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940 43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti

a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano diportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *a*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti che siano dipendenti statali, non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 7, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi, indicati nell'art. 3, n. 5, lettera *B*, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate ed abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 11.

Le prove, sia pratiche che orali, del concorso avranno luogo in Roma.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove pratiche quanto la prova orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se la autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;
c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 12.

L'esame consterà di tre prove pratiche nonchè di una prova orale, in base al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove pratiche, del punto ottenuto nella prova orale, nonchè del punto ottenuto sui lavori, titoli e documenti di cui al precedente art. 2.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Con successivi decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove pratiche.

Del diario delle prove pratiche sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per lo svolgimento del concorso, si osserveranno le norme di cui al decreto Ministeriale di pari data del presente bando, nonchè, per quanto non espressamente previsto nel decreto stesso, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 15.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10 terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 17.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1959
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 5

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla

Direzione generale del tesoro - Ministero del tesoro
Via XX Settembre — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso a sei posti di vice incisore in prova nella carriera di concetto del personale tecnico della Zecca

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2) di non aver riportato condanne penali (3) e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . . (4) . . . . .

. . . . li . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (5). . . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:
munito del diploma di laurea;
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico,
profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
dipendente dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404;
colpito da leggi razziali;
assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;
dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur di-

chiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove pratiche

Consisteranno in:

1) una prova di modellazione su tema o temi ovvero secondo il modello od i modelli che saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice;

2) un saggio di incisione su acciaio in rilievo (punzone), secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice;

3) un saggio di incisione su acciaio in incavo (conio) secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice.

La durata della prova di modellazione è fissata in otto ore, mentre per ciascuno dei saggi di incisione saranno concesse trenta ore in cinque periodi di sei ore al giorno.

Prova orale

Verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni di tecnica della modellatura e della incisione con particolare riferimento all'arte della medaglia,

2) nozioni elementari di storia dell arte italiana con particolare riferimento alla medaglistica,

3) ordinamento della Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia.

Nozioni sulla legislazione e prevenzione degli infortuni.

Diritti e doveri degli impiegati dello Stato.

Roma, addì 20 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, col quale è stato approvato il regolamento per i servizi e per il funzionamento della Zecca;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive modificazioni,

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione finanziaria e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante lo statute degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del nuovo statuto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 114, recante nuove norme per l'adeguamento dei servizi tecnici della Zecca;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esame e per titoli a sei posti di vice incisore in prova nella carriera di concetto del personale tecnico della Zecca;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17 del citato regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, occorre determinare con decreto Ministeriale le modalità del concorso;

Decreta:

Art. 1.

Per l'espletamento del concorso per esame e per titoli a sei posti di vice incisore in prova nella carriera di concetto del personale tecnico della Zecca, che sarà indetto dal Ministero del tesoro, saranno osservate le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso non è richiesto il possesso di titoli di studio.

Ciascun concorrente dovrà presentare almeno due lavori in medaglistica ed almeno due saggi di incisione eseguiti direttamente in acciaio

I lavori anzidetti dovranno essere consegnati, completi e liberi da qualunque spesa, entro il termine prescritto dal bando di concorso al Ministero dei tesoro (Direzione generale del tesoro) che ne rilascera ricevuta.

I concorrenti potranno anche presentare, insieme ai lavori suindicati, quegli altri lavori in medaglistica eventualmente eseguiti in precedenza, nonchè altri titoli o documenti, che ritengono, nel proprio interesse, di produrre.

Art. 3.

L'esame del concorso consterà di tre prove pratiche e di una prova orale.

Art. 4.

Le prove pratiche consisteranno in:

1) una prova di modellazione su tema o temi ovvero secondo il modello od i modelli che saranno stabiliti dalla Commissione giudicatrice;

2) un saggio di incisione su acciaio in rilievo (punzone), secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice,

3) un saggio di incisione su acciaio in incavo (conio) secondo il modello od i modelli che verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice.

La durata della prova di modellazione è fissata in otto ore, mentre per ciascuno dei saggi di incisione saranno concesse trenta ore in cinque periodi di sei ore al giorno

All'atto della consegna, i singoli lavori — sui quali i concorrenti non dovranno, a pena di nullità — apporre la propria firma nè altro contrassegno, saranno ricoperti con fogli di carta assicurata ai lavori stessi con suggetti adatti ed evitare ogni manomissione

Unitamente ai lavori sarà posta, dentro l'involucro, una busta, debitamente chiusa, nella quale il concorrente abbia messo un foglio col proprio nome e cognome.

Almeno due dei componenti la Commissione giudicatrice, presenti nell'aula, apporranno sull'involucro la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna

I lavori di incisione saranno ritirati alla fine del primo giorno di prova osservando le modalità di cui ai due comma precedenti e saranno riconsegnati agli interessati nei giorni successivi destinati alle prove stesse, previa apertura degli involucri alla presenza di almeno due membri della Commissione giudicatrice.

Art 5.

La prova orale verterà sulle seguenti materie;

1) nozioni di tecnica della modellatura e della incisione, con particolare riferimento alla medaglistica;

2) nozioni elementari di storia dell'arte italiana con particolare riferimento alla medaglistica;

3) ordinamento della Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia.

Nozioni sulla legislazione e prevenzione degli infortuni.

Diritti e doveri degli impiegati dello Stato.

Art 6.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sarà costituita come segue:

1) il direttore generale del Tesoro o un funzionario dell'Amministrazione centrale del tesoro con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

2) il direttore della Zecca, membro;

3) il vice direttore della Zecca, membro;

4) due professori di materie artistiche delle Accademie di belle arti, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non inferiore a consigliere di 2a classe.

Art 7.

La Commissione giudicatrice determinerà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei lavori di cui al primo comma del precedente art. 2, nonchè dei lavori, titoli o

documenti di cui all'ultimo comma dello stesso art 2, stabilendo la tabella dei punti da attribuire ai lavori, titoli e documenti predetti.

Detta valutazione sarà limitata ai lavori, titoli e documenti presentati dai candidati che abbiano superato la prova orale.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove pratiche, del punto ottenuto in quella orale, nonchè del punto ottenuto nell'esame dei lavori, titoli e documenti di cui al precedente art 2

La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Sono fatti salvi i diritti di precedenza e di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1959
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 239

(1497)

PREFETTURA DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il proprio decreto n 17965, in data 1° aprile 1938, con la quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia,

Viste le proposte dell'Ordine dei medici della provincia di Padova,

Sentiti i sindaci dei Comuni interessati;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova, è costituita come appresso:

Presidente:

Fazzutti dott. Agostino, vice prefetto vicario.

Componenti:

Carvin dott. Lodovico, medico provinciale capo;

Revoltella dott Giovanni Battista, direttore della clinica ostetrica della Università di Padova;

De Marchi prof. Antonio, docente universitario in ostetricia,

Facchinato Gilda, ostetrica condotta.

Segretario:

Bandettini dott. Alberto, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Padova, addì 23 febbraio 1959

Il prefetto: ZACCHI

(1542)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il decreto n. 34616 del 20 ottobre 1956, con il quale è stato bandito il concorso ai posti di veterinario condotto del Consorzio Sutera-Campofranco e del comune di Villalba, vacanti al 30 novembre 1955;

Visto il successivo decreto n. 2834 del 21 febbraio 1959, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice;

Considerato che il prof. Adelmo Mirri, nominato componente della Commissione, ha rappresentato l'impossibilità di attendere all'incarico;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi sanitari,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, sul decentramento servizi Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

Decreta:

In sostituzione del prof. Mirri Adelmo, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso su indicato il prof. Francesco Montemagno, quale docente di clinica medica veterinaria, mentre continua a farne parte il professore Benito Castagnoli, come docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 7 marzo 1959

Il prefetto: SGANGA

(1543)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Caltanissetta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il decreto 12 ottobre 1955, n. 340.2 18/12468, dell'Alto Commissariato igiene e sanità pubblica, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto di Delia, vacante al 30 novembre 1953 in persona del dott Alessandro Gustapane, vice prefetto, del dott Carlo Salandi, del prof Francesco Montemagno, del professor Adelmo Mirri e del dott. Michele Scarpinato;

Visti i successivi decreti 10 marzo 1956 dello stesso A C.I S. e 15 gennaio 1958, del prefetto con cui, a seguito di trasferimento in altra sede, sono stati sostituiti il presidente della Commissione ed il segretario, nominando ai relativi incarichi il dott Francesco Indraccolo e il dott. Luigi Li Vecchi;

Considerato che il prof. Adelmo Mirri ha rappresentato la propria impossibilità di attendere all'incarico;

Considerato che, a seguito del trasferimento del vice prefetto dott. Indraccolo si rende, altresì, necessario nominare altro presidente della Commissione;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'articolo 54 del citato reggio decreto;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Indraccolo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa il dott. Salvatore Rovella ff. vice prefetto

In sostituzione del prof. Adelmo Mirri è nominato componente della stessa Commissione il prof. Benito Castagnoli, quale docente di igiene e polizia veterinaria, mentre il professor Montemagno continua a farne parte come docente di clinica medica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura ed in quello del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 9 marzo 1959

Il prefetto: SGANGA

(1546)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il decreto n. 942 del 26 agosto 1957, con il quale è stato bandito il concorso al posto di veterinario condotto del Consorzio Serradifalco-Montedoro, vacante al 30 novembre 1956;

Visto il successivo decreto n. 24360 del 21 febbraio 1959, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice;

Considerato che il prof. Adelmo Mirri, nominato componente della Commissione, ha rappresentato l'impossibilità di attendere all'incarico;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi sanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento servizi Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

Decreta:

In sostituzione del prof. Mirri Adelmo, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso su indicato il prof. Benito Castagnoli quale docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria, mentre continua a farne parte il prof. Francesco Montemagno come docente di clinica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 9 marzo 1959

(1548) *Il prefetto*: SGANGA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il decreto 5 agosto 1955, n. 340.2.18/10432 dell'Alto Commissariato igiene e sanità pubblica, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto dei comuni di Butera e Sommatino, vacanti al 30 novembre 1952, in persona del dott. Mario Pascucci, vice prefetto, del dott. Carlo Salandi, del professore Benito Castagnoli, del prof. Adelmo Mirri e del dott. Michele Scarpinato;

Visti i successivi decreti 11 ottobre 1955 e 10 marzo 1956 del predetto Alto Commissariato e 30 agosto 1957 del Prefetto di Caltanissetta con i quali, a seguito di trasferimento in altra sede, è stato sostituito il presidente, nominando all'incarico il dott. Alessandro Gustapane, il dott. Pasquale Suriano ed il dott. Francesco Indraccolo;

Considerato che il prof. Adelmo Mirri ha rassegnato la propria impossibilità di attendere all'incarico;

Considerato che, a seguito del trasferimento del vice prefetto Indraccolo, si rende, altresì, necessario nominare altro presidente della Commissione;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'articolo 54 del citato regio decreto;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Indraccolo è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa il dott. Salvatore Rovella, ff. vice prefetto.

In sostituzione del prof. Adelmo Mirri è nominato componente della stessa Commissione il prof. Francesco Montemagno, quale docente di clinica medica veterinaria mentre il prof. Castagnoli continua a farne parte come docente di igiene e polizia sanitaria veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 9 marzo 1959

(1547) *Il prefetto*: SGANGA

PREFETTURA DI TRIESTE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario nel comune di Trieste

IL VICE PREFETTO DIRIGENTE

Visto il proprio decreto n. 16948, Div. III-san., in data 16 dicembre 1957, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario nel comune di Trieste;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni effettuate a norma dell'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Capon dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Fracasso dott. Paolo, medico provinciale di Trieste, ispettore generale medico;

Vendramini prof. Renzo, docente d'igiene presso l'Università di Padova;

Patrassi prof. Gino, docente di patologia medica presso l'Università di Padova;

Maccolini prof. dott. Roberto, ufficiale sanitario del comune di Bologna.

Segretario:

Salvà dott. Anselmo, consigliere di 2a classe di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Trieste.

Trieste, addì 9 marzo 1959

Il vice prefetto dirigente: dott. Giuseppe PASINO

(1543)

PREFETTURA DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto n. 37783 del 5 marzo 1958, con il quale è stato bandito un concorso a due posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi sanitari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1957 e di cui al bando in premessa è costituita come segue:

Presidente:

De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:

Travaglini dott. Marco, medico provinciale;

De Antoni prof. dott. Vittorio, docente di clinica medica;

Cirenei prof. dott. Anacleto, docente di clinica chirurgica;

Brutti dott. Alberto, medico condotto.

Segretario:
Cesarini dott. Francesco Paolo, consigliere di seconda classe.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Viterbo, addì 10 marzo 1959

Il prefetto: NOVELLO

(1544)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO-URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro-Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;

Nulla avendo da eccepire in ordine alla legittimità dello svolgimento delle operazioni della Commissione predetta;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso indicato nelle premesse, così come formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Ottalevi Guido	punti	53,636	su 100
2. Sbrozzi Igino	»	53,536	»
3. Romanini Sanzio	»	53,322	»
4. Orsini Sereno	»	50,372	»
5. Ubaldi Abacucco	»	49,936	»
6. Pagnoni Danilo	»	49,854	»
7. Baffone Edmondo	»	49,670	»
8. Masi Milo	»	48,471	»
9. Varia Michele	»	47,986	»
10. Feliziani Vincenzo	»	47,714	»
11. Marchetti Antonio	»	47,740	»
12. Spano Arturo	»	47,668	»
13. Bortolan Bruno	»	46,934	»
14. Tonelli Sergio	»	46,731	»
15. Scilla Luigi	»	46,436	»
16. Olivieri Quinto	»	46,227	»
17. Agliardi Manlio	»	46,036	»
18. Mancini Claudio	»	45,659	»
19. Piscaglia Alessandro	»	45,500	»
20. D'Amato Nicola	punti	44,595	su 100
21. Pazzaglia Isaia	»	44,200	»
22. Petrone Francesco	»	44,013	»
23. Micucci Bruno	»	43,677	»
24. Mangani Corrado	»	43,300	»
25. Zappia Bruno	»	42,591	»
26. Pieramonti Dario	»	41,018	»
27. Giogli Onofrio	»	40,174	»
28. D'Ubaldo Carlo	»	39,982	»
29. Ciancamerla Giovanni	»	39,745	»
30. Capucci Guido	»	39,081	»
31. Conti Paolo	»	38,664	»
32. Samory Viscardo	»	38,663	»
33. Botton Lamberto	»	34,013	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 7 marzo 1959

Il medico provinciale: LEONARDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi formulate da ciascun candidato;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sanitari sottoindicati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ognuno segnata

1) Ottalevi Guido: Mondavio (prima condotta);
2) Sbrozzi Igino: Orciano (Montebello);
3) Romanini Sanzio: Sant'Angelo in Vado (condotta di campagna);
4) Orsini Sereno: Tavullia (Belvedere);
5) Ubaldi Abacucco: Sassocorvaro (seconda condotta);
6) Pagnoni Danilo: Piobbico (unica);
7) Baffone Edmondo: Mercatino Conca (unica);
8) Masi Milo: Sant'Angelo in Lizzola (prima condotta);
9) Varia Michele: Frontino (unica).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 7 marzo 1959

Il medico provinciale: LEONARDI

(1422)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.